



N° PAP-00548-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 09/05/2025 al 24/05/2025

L'incaricato della pubblicazione
GERARDO LO TITO

Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57/2025 del 08/05/2025

OGGETTO: Costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato nell'ambito dei seguenti giudizi: R.G. 1249/2025 - R.G. 1251/2025. Determinazioni.

Il giorno 08/05/2025 alle ore 17:44, in Tito e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita in modalità mista la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

FABIO LAURINO
DORA FIGLIULO
LOREDANA BRUNO
ANTONIO CARLUCCI
MICHELE IUMMATI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P*	
P	
P	

*presente da remoto in collegamento videoconferenza

Presenti: 5 Assenti: 0

Assiste: ANNALISA CHIRIATTI - Segretario Comunale

Presiede: FABIO LAURINO - Sindaco

Verificato il numero legale, FABIO LAURINO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che Deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2024 del 02/07/2024 veniva deliberato di costituirsi nell'ambito dei giudizi amministrativi incardinati presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nascenti da due distinti ricorsi promossi avverso le ordinanze nn. 14/2024 dell'11/04/2024 e 44/2024 del 04/06/2024;

che i citati giudizi si concludevano in primo grado con esito favorevole per il Comune di Tito avendo il Tribunale respinto i ricorsi presentati dalle parti ricorrenti, giuste sentenze n. 35/2025 del 15.01.2025 nell'ambito del giudizio N. 00289/2024 REG.RIC, e n. 39/2025 del 15.01.2025 nell'ambito del giudizio N. 00325/2024 REG.RIC;

che avverso tali sentenze le parti soccombenti hanno proposto ricorso in sede di Consiglio di Stato;

RITENUTO che è interesse del Comune di Tito provvedere alla costituzione in ambedue i giudizi al fine di tutelare le ragioni dell'Ente in sede di Consiglio di Stato in ambedue i giudizi di cui agli R.G. 1249/2025 - R.G. 1251/2025;

ATTESO che questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, vi è la necessità di conferire ad un legale esterno, incarico legale ai fini della costituzione innanzi al Consiglio di Stato per i giudizi sopra indicati;

SENTITO l'Avvocato Cinzia PASQUALE del Foro di Potenza, già presidente della Camera Forense Ambiente, in possesso di adeguata esperienza e professionalità nella materia in oggetto, nonché legale dell'Ente nel primo grado di giudizio, che ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di cui sopra ai fini della costituzione in ambedue i giudizi, per un importo di complessivi € 6.500,00 oltre accessori;

RITENUTO, pertanto, di individuare per continuità difensiva l'Avv. Cinzia PASQUALE, in possesso di adeguata competenza nella materia del contendere;

CONSIDERATO che più volte la Corte dei Conti (tra le tante, sez. Lombardia n. 441/2012) ha precisato che *"ordinariamente, le spese sostenute per la difesa in giudizio di un ente pubblico devono essere calcolate preventivamente ed in maniera sufficientemente cautelativa, basandosi sul preventivo di spesa che deve essere richiesto al legale"*; inoltre, *"la difficoltà di determinazione dell'esatto ammontare di una spesa non esime l'ente dall'obbligo di effettuare una stima quanto più possibile veritiera e prudentiale, al fine di una corretta imputazione a bilancio del costo complessivo presunto della prestazione. L'importo così determinato dovrà essere impegnato in bilancio nella sua interezza anche se verrà corrisposto, quanto meno in parte, in epoca successiva all'esercizio di competenza"*;

VISTO l'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, al punto 5.2 lettera g), relativamente al conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo, prevede che gli impegni sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa

RICHIAMATA la sentenza n. 2370 del 11.05.2012 del Consiglio di Stato sez. V dalla quale si evince che il conferimento al legale di un singolo incarico non sia appalto di "servizi legali", ma contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina in materia di evidenza pubblica; in particolare il Consiglio di Stato ha

affermato che: “Le norme in tema di appalti di servizi vengono, in definitiva, in rilievo quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiarsi a mera prestazione di lavoro autonomo, in servizio (nella fattispecie legale) da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato, invece il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale (...) non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’art.27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si applica incompatibilmente con la struttura della fattispecie....”;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

Con votazione *unanime favorevole espressa nei modi di legge*

DELIBERA

DI RITENERE quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, nonché motivazione ai sensi dell’art. 3, Legge 241/1990;

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni e considerazioni di cui in narrativa, il Sindaco di Tito a costituirsi nei giudizi *de quo* rilasciando relativi mandati alle liti in favore dell’Avv. Cinzia PASQUALE del Foro di Potenza, con studio legale a Potenza, alla Viale Marconi n. 8;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali affinché provveda con propria determinazione a compiere i conseguenti atti di conferimento incarico assumendo il relativo impegno di spesa, di € 7.774,00, somma onnicomprensiva spese generali al 15%, CPA al 4%, esente IVA (c.d. regime forfettario) nonché alla sottoscrizione della convenzione di incarico in favore del su richiamato legale che si allega al presente atto;

DI DARE ATTO che l’importo previsto quale compenso del legale incaricato trova copertura sul CAP 13010 del bilancio di previsione 2025/2027;

DI ATTESTARE che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili di Servizio competenti ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di dover provvedere, con votazione *unanime*;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Comune di Tito

Palazzo civico
via Municipio, 1
85050 Tito (Pz)
tel. 0971 796211
www.comune.tito.pz.it



c.f.e p.iva 00128970761

COMUNE DI TITO

Provincia di Potenza

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE
PROFESSIONALE**

Con la presente scrittura privata, che si compone di **otto** articoli ed a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di TITO, qui rappresentato dal **Dott. Danilo GROSSI** nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali, Personale, Anagrafe, Stato Civile, Ufficio Leva ed Elettorale, giusto Decreto sindacale n. 92/2024, qui autorizzato in forza della Deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____ e domiciliato per la carica presso il Comune di TITO, in Via Municipio n. 1, d'ora in poi denominato "Comune" (C.f. 00128970761),

E

l'Avvocato **CINZIA PASQUALE** del Foro di Potenza, con studio in Potenza (PZ), alla via Marconi n.8, c.f. PSQCNZ73E58E977U, nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "Legale",

PREMESSO che Deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2024 del 02/07/2024 veniva deliberato di costituirsi nell'ambito dei giudizi amministrativi incardinati presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, nascenti da due distinti ricorsi promossi avverso le ordinanze nn. 14/2024 dell'11/04/2024 e 44/2024 del 04/06/2024;

che i citati giudizi si concludevano in primo grado con esito favorevole per il Comune di Tito avendo il Tribunale respinto i ricorsi presentati dalle parti ricorrenti, giuste sentenze n. 35/2025 del 15.01.2025 nell'ambito del giudizio N. 00289/2024 REG.RIC, e n. 39/2025 del 15.01.2025 nell'ambito del giudizio N. 00325/2024 REG.RIC;

che avverso tali sentenze le parti soccombenti hanno proposto ricorso in sede di Consiglio di Stato;

RITENUTO che è interesse del Comune di Tito provvedere alla costituzione in ambedue i giudizi al fine di tutelare le ragioni dell'Ente in sede di Consiglio di Stato in ambedue i giudizi di cui agli R.G. 1249/2025 - R.G. 1251/2025;

che la **Giunta Comunale** di TITO si è determinata a ciò con Deliberazione n. ___ del _____ procedendo all'individuazione e nomina dell'avvocato di fiducia cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART.1 – Oggetto dell’incarico. Obblighi.

L’incarico conferito all’Avv. Cinzia PASQUALE ha ad oggetto incarico legale-difensivo nell’interesse del Comune di TITO, in relazione alle controversie citate in premessa ed indicata nella deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____;

Il legale si impegna a supportare costantemente in ordine a quanto debitamente riportato nella D.G.C. alla quale si rinvia, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART.2 – Termini dell’incarico e facoltà del recesso.

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nella Deliberazione di Giunta comunale N _____ del del _____ di cui è causa, nell’ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l’attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3).

ART.3 – Compenso e modalità di corresponsione.

Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto relativo alla costituzione e difesa del Comune di Tito in ambedue i giudizi amministrativi sopra richiamati e di cui alla presente convenzione, la **complessiva ed onnicomprensiva somma** di euro **7.774,00 (settemilasettesettantaquattro/00)**.

L’importo di cui sopra si intende al LORDO di qualsivoglia voce di costo, quale, a titolo meramente esemplificativo, IVA, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive, rivalutazione, ecc... .

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Il corrispettivo indicato sarà liquidato secondo quanto di seguito indicato:

- il 40% entro 60 giorni dall’avvenuta costituzione nei giudizi oggetto del sopra indicato incarico;
- il 60% entro 60 giorni dalla conclusione di ambedue i giudizi nel rispettivo grado;

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a **non** trasmettere fattura elettronica (*parcelle*) per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le fatture elettroniche (*parcelle*) ricevute al protocollo comunale, tramite la piattaforma di interscambio, oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART.4 – Revoca / Risoluzione.

Dato il carattere altamente fiduciario dell’incarico esterno di che trattasi, questo può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell’espletamento dell’incarico, previa comunicazione scritta da trasmettere a mezzo P.E.C. e con l’obbligo di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3).

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell'incarico.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART.6 – Rinvio.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di TITO, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione 1° livello "*Disposizioni generali*", sotto-sezione 2° livello "*Atti generali*", nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART.7 – Elezione di domicilio.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART.8 – Registrazione.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

**PER IL COMUNE DI TITO
Dott. Danilo GROSSI**

**IL PROFESSIONISTA
Avv. Cinzia PASQUALE**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1) a 8).

**PER IL COMUNE DI TITO
Dott. Danilo GROSSI**

**IL PROFESSIONISTA
Avv. Cinzia PASQUALE**

Documento di Consultazione



Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato nell'ambito dei seguenti giudizi: R.G. 1249/2025 - R.G. 1251/2025. Determinazioni.

Il Dirigente del SETTORE AFFARI GENERALI a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Tito, 08/05/2025



Comune di Tito

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato nell'ambito dei seguenti giudizi: R.G. 1249/2025 - R.G. 1251/2025. Determinazioni.

Il Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Tito, 08/05/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
FABIO LAURINO

Segretario Comunale
ANNALISA CHIRIATTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Tito, 09/05/2025

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 08/05/2025, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
